



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
LOCRI



CAMERA CIVILE  
LOCRI

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LE  
SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DEI CONIUGI**

tra

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, l'Ordine degli Avvocati e la  
Camera Civile di Locri

\*\*\* \*\*

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha - per quanto qui di interesse - introdotto all'art. 6 misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia;

**premesse**, in particolare, che la suddetta norma prevede che l'accordo raggiunto dalle parti, assistiti da almeno un avvocato per parte, a seguito di convenzione di negoziazione, può essere finalizzato al raggiungimento di una soluzione consensuale per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio;

**premesse**, altresì, che detto accordo, qualora si sia in presenza di figli minori, di maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, viene presentato al Procuratore della Repubblica, il quale, rispondendo l'atto agli interessi della prole, lo autorizza, mentre, in tutte le altre ipotesi, la trasmissione dell'accordo in Procura risulta finalizzato a ricevere un «nullaosta» per gli adempimenti di competenza e sempre che non si ravvisino profili di irregolarità negli atti trasmessi; i provvedimenti del P.M. consentono all'accordo raggiunto, a seguito della convenzione, di produrre gli effetti e tenere luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza dei provvedimenti del Procuratore della Repubblica, «provvede» il Presidente del Tribunale, come indicato dal citato art. 6.

**rilevato** che, nella prima fase di applicazione della summenzionata normativa, nell'ambito del circondario di Locri, le diverse incertezze e i dubbi interpretativi emersi sono stati superati grazie all'atteggiamento responsabile e collaborativo manifestato dall'Avvocatura e dall'Ufficio requirente, in relazione alle diverse procedure, di volta in volta presentate dai legali delle parti ed esaminate dal Procuratore della Repubblica, nelle quali è stato sempre ritenuta prevalente, ove presente, l'esigenza di tutela dei figli minori o bisognosi;

**considerato**, tuttavia, che proprio dalla pratica applicazione della novella legislativa è emersa la necessità di adottare comunque uno specifico protocollo d'intesa, da valere anche come linee guida, criteri orientativi e base per un costante confronto tra le parti, al fine, non solo di superare alcune criticità applicative che ancora permangono, ma, altresì, con lo scopo di rendere più agevole l'attività degli avvocati e maggiormente

efficiente e tempestiva l'attuazione delle procedure in materia di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, in sintonia con lo spirito e la finalità della normativa medesima da rintracciarsi nell'esigenza di favorire il raggiungimento dell'accordo assistito, che componga la controversia sul versante stragiudiziale e ponga fine alla crisi familiare, all'interno di una procedura e di una materia in oggetto degiurisdizionalizzate, con intenti deflattivi del carico di lavoro dei Tribunali civili,

### si conviene

a) Gli accordi di negoziazione assistita si depositano, unitamente alla documentazione allegata, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica che assolve anche i compiti di segreteria degli affari civili, secondo le modalità che seguono.

Il deposito può avvenire anche a mezzo PEC [prot.procura.locri@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.locri@giustiziacert.it).

b) Costituendo la convenzione di negoziazione assistita (= CNA), in ambito familiare, presupposto legale di validità dell'accordo raggiunto, l'atto di convenzione deve precedere l'atto di accordo assistito di separazione personale o divorzio e deve essere necessariamente trasmesso, unitamente all'atto di accordo, in Procura, entro il termine di dieci giorni decorrente dalla data apposta sull'accordo e certificata dagli avvocati, come previsto dall'art. 6, comma 2, cit.

Inoltre, essa CNA deve presentare i requisiti di forma (redazione in forma scritta, indicazione degli avvocati assistenti, certificazione dell'autografia delle parti – art. 2, commi 4, 5 e 6) e di contenuto (indicazione termine espletamento della procedura, indicazione oggetto della controversia – art. 2, commi 2, lett. a e b) previsti dalla legge n. 162/2014 cit. Ne discende che l'autografia delle firme deve essere certificata da parte degli avvocati intervenuti sia sulla CNA e sia sul successivo accordo.

Si consiglia, pertanto, di redigere la suddetta convenzione come atto a sé stante e si propone come modello il fac-simile in allegato, predisposto dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia (v. **all. 1**).

c) Anche l'accordo che compone la controversia deve rispettare i requisiti di forma e di contenuto previsti dagli artt. 5 e 6 L. cit. In particolare, costituiscono contenuto speciale dell'accordo, oltre la dichiarazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, anche le seguenti indicazioni:

- 1) Attestazione di aver esperito il tentativo di conciliazione delle parti;
- 2) menzione che le parti sono state informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per i figli minori – se esistenti - di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Rappresenta, invece, il contenuto tipico dell'accordo ciò che avrebbe previsto il provvedimento giudiziale (es. di separazione) di cui l'accordo medesimo tiene luogo. In specie, si richiama l'attenzione sulla previsione di una compiuta regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, dell'affidamento della prole e della determinazione degli obblighi di mantenimento a favore dei figli minori o non autosufficienti, non potendo la misura (il *quantum*) della contribuzione rivelarsi non proporzionale alle condizioni di reddito e patrimoniali del genitore obbligato. A tale ultimo proposito, appare opportuno indicare nell'accordo redatto la specifica attività lavorativa svolta dai coniugi e il loro reddito annuo netto dell'ultimo triennio, con quanto necessario per individuarli concretamente.

Si propone, come modello di accordo, il fac-simile in allegato, predisposto dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia (v. **all. 2**).

d) Unitamente al deposito in Procura dell'accordo assistito (e dell'atto di convenzione), deve essere trasmessa la documentazione comprovante le circostanze e i fatti sulla base dei quali viene effettuato il controllo formale e di merito che l'ordinamento demanda al Procuratore della Repubblica, che opera sulla base di poteri di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente giurisdizionale.

In particolare, nel caso di separazione con figli minori, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi relativa agli ultimi tre anni, oltre che i certificati di residenza, stato di famiglia ed estratto dell'atto di matrimonio; nel caso di divorzio, copia del verbale di separazione consensuale, con decreto di omologa oppure copia della sentenza di separazione passata in giudicato.

e) Allo stato, è stata esclusa, per le procedure in parola, la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9 DPR n. 115/2002, (cfr. circolare Ministero Giustizia – Direzione Giustizia civile n. 0111198.U del 20.07.2015).

f) Il provvedimento di rilascio o di diniego del visto o dell'autorizzazione sarà emesso entro un congruo termine, a partire dal deposito degli atti in segreteria, secondo la complessità del caso.

Tuttavia, alla stregua dell'*intentio legis* sottesa alla suddetta normativa, il Procuratore della Repubblica, rilevati eventuali profili di criticità o irregolarità, può richiedere alle parti, entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione, un'integrazione del contenuto dell'accordo e/o della documentazione ritenuta necessaria, in particolare nelle procedure in cui occorre effettuare una incisiva valutazione di merito in ordine alla rispondenza dell'accordo agli interessi dei figli.

Il presente protocollo, adottato dal Procuratore della Repubblica di concerto col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Presidente della Camera Civile di Locri che lo sottoscrivono e che ne ricevono copia anche per l'opportuna diffusione, in vigore dal 1 settembre 2022, viene pubblicato sul sito web della Procura e inviato, per conoscenza, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria e al Sig. Presidente del Tribunale di Locri.

Locri, 27 luglio 2022

*Il Procuratore della Repubblica*

*Giuseppe CASCIARA*



*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Emma MAIO*



*Il Presidente della Camera Civile*

*Antonino LACOPO*

Allegati:

- 1) Modello convenzione negoziazione assistita;
- 2) modello accordo.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

## Fac-simile di convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale e divorzio

(si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, per stipulare la convezione di negoziazione assistita in materia di separazione personale e divorzio è necessaria l'assistenza di almeno un avvocato per parte)

(in rosso le alternative)

### CONVENZIONE di NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(a' sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, assistito/a dall'Avv. \_\_\_\_\_,  
c.f. \_\_\_\_\_, con studio professionale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, p.e.c. \_\_\_\_\_

(da una parte)

e

il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, assistito/a dall'Avv. \_\_\_\_\_,  
c.f. \_\_\_\_\_, con studio professionale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, p.e.c. \_\_\_\_\_

(dall'altra)

premessso

- che tra le Parti come sopra individuate si è posta questione inerente la/lo separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio;

- che per il tramite dell'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_,  
il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ ha invitato il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

a stipulare convenzione di negoziazione a' sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;

- che, a mezzo dell'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ ha comunicato di aderire alla procedura di negoziazione assistita finalizzata a ricercare una soluzione consensuale di separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio;

- che le Parti si sono quindi determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita a' sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;

- che il Sig. \_\_\_\_\_ e la Sig.ra \_\_\_\_\_ non hanno figli minori, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non autosufficienti;

*ovvero*

- che il Sig. \_\_\_\_\_ e la Sig.ra \_\_\_\_\_ sono genitori di \_\_\_\_\_, minore/incapace/portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92/economicamente non autosufficiente;

Tanto premesso, i sottoscritti

dichiarano di essere stati informati dai rispettivi Avvocati

e, quindi, consapevoli

- che la negoziazione assistita è un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza;

- che nell'ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la miglior gestione della crisi, anche nell'interesse della prole;

- che è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento;

- che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

- che i difensori delle Parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;

- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;

- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunicherà agli Avvocati il nullaosta necessario agli adempimenti successivi;

*ovvero, in presenza di figli minori, incapaci, etc....*

- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale lo autorizzerà ove lo ritenga rispondente all'interesse dei figli mentre, in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle Parti per i provvedimenti consequenziali;

- che copia dell'accordo, autenticata dall'Avvocato della Parte, verrà dal medesimo trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto;

- che l'accordo produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio;

Tutto ciò premesso e dichiarato, le Parti

**stipulano e convengono**

quanto segue.

I. Oggetto della convenzione.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Le Parti, dando corso alla procedura di negoziazione assistita, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per raggiungere, tramite l'assistenza dei rispettivi Avvocati, una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio.

## II. Durata della procedura di negoziazione <sup>1</sup>.

Le Parti concordemente fissano al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura.

Le Parti potranno convenire una proroga di tale termine, fissandone la durata, entro i limiti di legge.

Sempre nei limiti di legge, le Parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.

## III. Fase negoziale.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le Parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione.

Le Parti si impegnano, tra l'altro, a non compiere durante la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o della famiglia.

*inoltre, in presenza di figli minori*

Nella ricerca dell'accordo, le Parti terranno altresì in debito conto l'importanza per il/i minore/i di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:

*eventualmente*

Le Parti intendono preliminarmente avviare un percorso di mediazione familiare affidandosi a \_\_\_\_\_, scelto/a di comune accordo, al termine del quale:

<sup>1</sup> Si ricorda che il termine concordato dalle Parti per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle Parti.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

- > In data, ora e luogo da concordarsi per le vie brevi, e comunque entro il termine stabilito per la conclusione della procedura, le Parti si incontreranno al fine di confrontarsi sulle rispettive posizioni e richieste, nell'ottica di una definizione consensuale della vicenda;
- > ove in detta sede non fosse raggiunto accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, si svolgeranno ulteriori incontri, in numero che le Parti riterranno utile ed opportuno, sempre nel termine concordato o, eventualmente, prorogato, finalizzati ad approfondire il confronto personale onde verificare la possibilità del raggiungimento dell'intesa ovvero l'impossibilità definitiva della soluzione consensuale;
- > in ogni caso verrà redatto verbale degli incontri nel quale sarà dato atto del raggiungimento o del mancato raggiungimento dell'accordo.

#### IV. Mancato accordo.

L'impossibilità del raggiungimento di un accordo sarà fatta constare con verbale sottoscritto dalle Parti, accompagnato da certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi legali.

#### V. Conclusione di intesa conciliativa.

In caso di raggiungimento di un'intesa le Parti sottoscriveranno altresì una scrittura riportante l'accordo raggiunto.

Gli avvocati provvederanno a certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo sarà quindi trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, nei termini e per le finalità di legge.

Ottenuto il nullaosta

*ovvero, in presenza di figli minori, incapaci, etc...*

Vista l'autorizzazione

del Procuratore della Repubblica, gli Avvocati, d'intesa, trasmetteranno copia dell'accordo autenticata da almeno uno di loro all'Ufficiale dello Stato Civile del



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

## VI. Oneri professionali.

A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese, ciascuna delle parti sarà tenuta sopportare l'onere dell'assistenza del difensore.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione di una Parte)

Io sottoscritto, Avv. \_\_\_\_\_ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ da me previamente identificato/a.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione dell'Avvocato)

\*\*\*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione di altra Parte)

Io sottoscritto, Avv. \_\_\_\_\_ certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ da me previamente identificato/a.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione dell'Avvocato)



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Ufficio studi

## *Fac-simile di accordo in negoziazione assistita in materia di separazione personale e divorzio*

*(si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, per stipulare l'accordo in materia di separazione personale e divorzio è necessaria l'assistenza di almeno un avvocato per parte)*

*(in rosso le alternative)*

### **ACCORDO a seguito di procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA in materia di separazione e divorzio (a' sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)**

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, assistito/a dall'Avv. \_\_\_\_\_,  
c.f. \_\_\_\_\_, con studio professionale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, p.e.c. \_\_\_\_\_

(da una parte)

e

il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, assistito/a dall'Avv. \_\_\_\_\_,  
c.f. \_\_\_\_\_, con studio professionale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, p.e.c. \_\_\_\_\_

(dall'altra)

premesso

- che in data \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_, le Parti ebbero a contrarre matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile di quel Comune in data \_\_\_\_\_ nella Parte \_\_\_\_ sotto il numero \_\_\_\_\_;



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Ufficio studi

- che dall'unione non sono nati figli;

ovvero

- che la prole è costituita da \_\_\_\_\_ (indicare nome, data di nascita, occupazione nonché l'eventuale stato di incapacità e/o di portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 e/o di maggiorenne non economicamente autosufficiente);

- che il rapporto matrimoniale è andato via via deteriorandosi al punto da portare i coniugi a \_\_\_\_\_ [descrivere le vicende di interesse];

- che attualmente si trovano ad affrontare questione inerente la/lo separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio;

- che a nulla è valso il tentativo di conciliarle, esperito dai rispettivi Avvocati;

- che le Parti si sono quindi determinate a risolvere la questione a mezzo del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;

- che in tale ottica hanno sottoscritto convenzione di negoziazione in data \_\_\_\_\_;

- che nell'ambito del procedimento sono state informate dai rispettivi Avvocati della possibilità di esperire la mediazione familiare [eventualmente, nel caso di figli minori e della importanza che la prole minore possa trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori];

- che la situazione personale e patrimoniale del nucleo familiare è la seguente \_\_\_\_\_;

Tanto premesso, i sottoscritti, alla luce e sulla scorta delle predette emergenze hanno raggiunto accordo di separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio nei seguenti

## TERMINI

1. \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_;



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

3. \_\_\_\_\_;

(.....)

Le spese legali sono integralmente compensate.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione di una Parte)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione dell'altra Parte)

per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F., autentica delle firme e  
certificazione della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione dell'Avvocato)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione dell'Avvocato)

\*\*\*

A' sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 si conviene che  
sia onere dell'Avv. \_\_\_\_\_ trasmettere il presente accordo al Procuratore  
della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ per il rilascio del/della  
relativo/a nullaosta/autorizzazione.

Ricevuto il/la nullaosta/autorizzazione l' Avv. \_\_\_\_\_ provvederà a trasmettere  
copia dallo stesso autenticata del presente accordo e del/della relativo/a nullaosta/  
autorizzazione:

- all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli  
effetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, in



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

conformità alla prescrizione dell'art. 11 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione dell'Avvocato)

\_\_\_\_\_  
(sottoscrizione dell'Avvocato)